

# Gli imperdibili 2023!

Una selezione dei software e dei servizi più utili, usati da migliaia di professionisti.



## Antiriciclaggio

Software per la gestione completa degli adempimenti normativi. Aggiornato con le regole tecniche e linee guida del CNDCEC, con possibilità di accesso diretto al servizio di consultazione liste PEP.



## Bilancio Dot Com

Software online che consente l'elaborazione di: bilancio, comprensivo di nota integrativa e rendiconto finanziario in formato XBRL, relazione sulla gestione e analisi di bilancio. Disponibile il report ESG.



## BustaPaga Dot Com

Servizio online che consente di gestire, autonomamente o in outsourcing, le paghe dei clienti e dello studio.



## Certificazioni Uniche (CU)

Servizio online che fornisce il file pdf e il file xml delle Certificazioni Uniche di pensionati e assicurati INPS e di assistiti INAIL.



## Comunicazioni rapporti finanziari

Software che consente la generazione del file telematico da inviare all'Archivio dei Rapporti Finanziari per tutte le comunicazioni.



## DoC&GO

Software online, completo di app mobile, per raccogliere dati e documenti per le dichiarazioni dei redditi del contribuente, che divengono accessibili anche dal software 730. Il contribuente può facilmente "uploadare" tutti i documenti rendendoli disponibili al proprio commercialista.



## Fattura elettronica a consumo

Servizio online di trasmissione, ricezione e conservazione a norma delle fatture elettroniche dello studio e dei clienti. Possibilità di delegare ad OPEN la predisposizione delle fatture attive.



## Finanza Agevolata

Servizio personalizzato per l'individuazione e la valutazione dei bandi su agevolazioni e incentivi, corredato da consulenze e supporto per la predisposizione delle relative pratiche.



## Firma remota e digitale, CNS e Tesserini d'iscrizione

Rilascio di certificati di firma, eventualmente con ruolo, e CNS su Smart card o Business Key, Firma remota, Tesserini d'iscrizione all'Ordine, marche temporali.



## Formazione Professionale Continua

OPEN Dot Com, accreditato dal CNDCEC e dal MEF per la FPC dei Dottori Commercialisti e dei Revisori legali, offre corsi presso gli Ordini territoriali oppure a distanza.



## Modello 730

Assistenza specialistica e software gratuiti, bonus per ogni 730 retribuito dall'Agenzia delle Entrate, attivazione immediata.



## Modello ISEE e ISEE Agile

Software online che consente la gestione della DSU ed il calcolo degli indicatori ISE, ISEE e ISEEU. Anche formula agile in outsourcing!



## PEC e Conservazione PEC

Attivazione e rinnovo di caselle PEC. Archiviazione e conservazione a norma dei messaggi.



## Privacy GDPR EU

Predisposizione della documentazione prevista dal GDPR in autonomia o con il supporto di esperti. Formazione online e consulenza.



## Procedure Sindaci e Revisori (PSR)

Software online per la gestione di tutte le attività connesse all'incarico di sindaco e/o di revisore, secondo le linee guida del CNDCEC.



## Processo Civile Telematico (PCT)

Strumento indispensabile per Avvocati e CTU. Servizio completo: Punto di Accesso (PdA) e software per la creazione e la trasmissione delle buste telematiche, consultazione dei registri di cancelleria, gestione delle notifiche e pagamenti telematici.



## Superbonus 110% e altri interventi in edilizia

Servizio di controllo sulla documentazione e apposizione del visto di conformità sulla comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.



## TuttAccertamento (Processo Tributario Telematico)

Software online per la gestione del dossier informatico relativo a verifiche e accertamenti tributari ed eventuale successivo contenzioso.



## Verifica continuità aziendale

Il software permette di monitorare la continuità aziendale e di verificare l'adeguatezza degli assetti organizzativi, contabili, amministrativi misurando preventivamente il possibile stato di crisi. Consente, inoltre, di predisporre la documentazione richiesta dalle linee guida EBA.



## Visure e banche dati

Estrazione in formato elettronico dalle banche dati ufficiali dei vari tipi di visure: camerali, catastali, da conservatoria, P.R.A. Accesso virtuale allo Sportello per inviare pratiche e bilanci.



**OPLON Dot Com**  
Insurance Brokerage Company

La prima società di brokeraggio assicurativo dei Dottori Commercialisti per un'offerta mirata alle esigenze della Categoria, propone le seguenti polizze:

**RC professionale**

**Tutela legale**

**Visto di conformità**

...e molto altro su [www.oplon.pro](http://www.oplon.pro)

## Soluzioni per gli ODCEC



**OPEN Dot Com** è al fianco degli Ordini territoriali con numerosi servizi, tra cui:

- Realizzazione sito web;
  - Comunicazione iscritti al Ministero della Giustizia;
  - Consultazione ed estrazione PEC dalle Pubbliche Amministrazioni;
  - Amministrazione trasparente;
  - Formazione Professionale Continua;
  - Smart card con certificato di ruolo, CNS e tesserini d'iscrizione;
  - Servizio di Affiancamento al Responsabile Transizione Digitale;
- ...e molto altro ancora

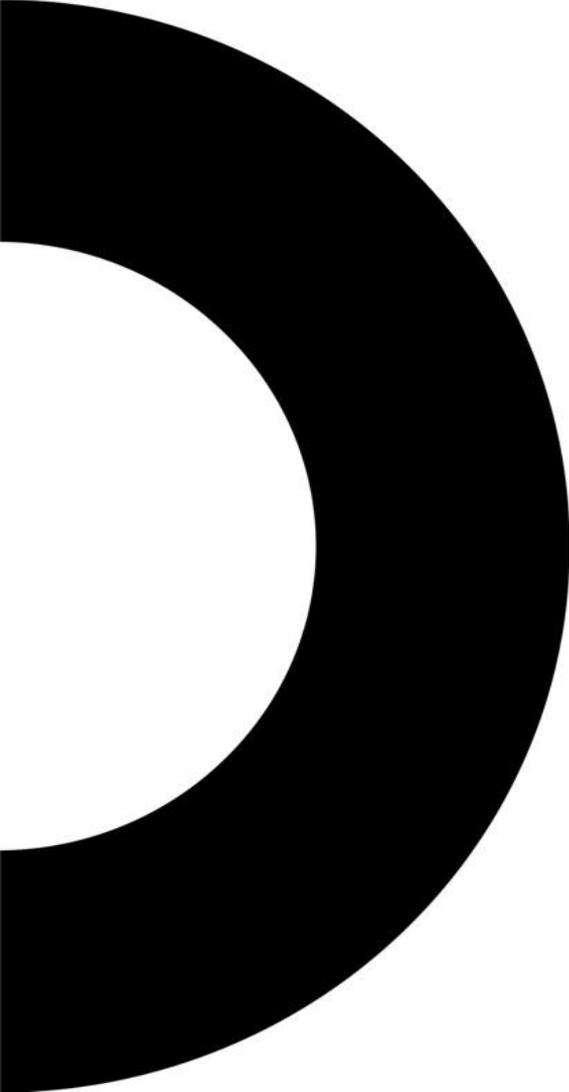
**Vai sul sito**

[www.opendotcom.it](http://www.opendotcom.it)

per consultare l'offerta completa dei servizi.



SIGNATURE | AUTHENTICATION | ENCRYPTION



# Le firme elettroniche

**Vito Contento**

Senior Sales Manager - Intesi Group

[vcontento@intesigroup.com](mailto:vcontento@intesigroup.com)

13 giugno 2023

# Lo scenario - il processo di digitalizzazione

---

- La **digitalizzazione** è un processo persistente che va sviluppandosi sempre più velocemente, dando vita a nuove tendenze che incidono ogni giorno di più sull'organizzazione delle imprese.
- Per non rallentare tale processo, favorendo il procedere della transizione digitale, è necessario dotarsi degli strumenti innovativi.
- Le **firme elettroniche** rivestono una grande importanza in questo processo di **dematerializzazione**. Un'esigenza che in generale si concretizza in una maggiore **efficienza, sicurezza** e un risparmio dei **costi**.
- Conoscere i vari tipi di firma, quali funzioni permettono di svolgere e il loro valore legale assume una rilevanza fondamentale.
- Generalizzare il concetto di firma elettronica, è quanto di più sbagliato, essendo varie le **tipologie di firme elettroniche** nonché le modalità di sottoscrizione digitale, ognuna delle quali si differenzia per:
  - caratteristiche tecniche;
  - valore legale.

# Temi trattati

---

- Documento informatico
- Tipologie di firme elettroniche
- Firme elettroniche e overview normativa
- Scadenza della firma
- Gli standard
- GDPR





**Documento informatico**

# Documento informatico

---

Il **documento informatico** è definito dal Codice dell'Amministrazione digitale (di seguito «**CAD**»), d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, come «**la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti**» in contrapposizione al documento analogico che può essere definito, invece, come «la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti»

L'immodificabilità e l'integrità del documento informatico possono essere solo garantite apponendo sul documento una **firma elettronica** Avanzata o Qualificata.

Inoltre, **il documento informatico a cui è stata apposta una firma elettronica Avanzata o Qualificata ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile** e cioè si presume che quanto ivi presente sia riconducibile a colui che ha sottoscritto il documento, salvo che questi dia prova contraria.

La procedura per la generazione della firma elettronica è finalizzata alla tutela dell'**integrità** dei documenti informatici sui quali deve essere apposta la firma qualificata. A tale scopo, si prescrive che i documenti informatici debbano “essere presentati al titolare di firma elettronica, prima dell'apposizione della firma, **chiaramente e senza ambiguità**”.



## Tipologie Firme elettroniche

# Tipologie di firme

---

Le firme Elettroniche attualmente riconosciute sono:

- 1. Firma elettronica 'semplice'**
- 2. Firma elettronica Avanzata – Advanced Electronic Signature**
- 3. Firma elettronica Qualificata**
- 4. Firma Digitale**



## Overview normativa

# Overview normativa

La normativa in materia di firma elettronica ha subito negli ultimi anni un ingente processo di riforma. Di seguito i principali riferimenti normativi.

- **Livello Europeo**

- 

Il Regolamento **eIDAS** (Regolamento UE n. 910/2014), che ha abrogato la Direttiva 1999/93/CE, ha permesso di realizzare l'interoperabilità giuridica e tecnica degli strumenti elettronici di identificazione, autenticazione e sottoscrizione tra i Paesi dell'Unione Europea, infatti costituisce il quadro comune di riferimento per tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea.

- *«A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti delle firme elettroniche qualificate », art. 25 eIDAS.*

- **Livello Nazionale**

- DPCM 22 febbraio 2013, Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali.
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale

# Overview normativa – Firma elettronica

---

La firma elettronica viene definita dal Regolamento eIDAS, art. 3 comma 10 come « l'insieme dei dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare ». Tale tipologia rappresenta la forma più generale e semplice di sottoscrizione ed è liberamente valutabile in giudizio dal Giudice.

La Firma Elettronica «Semplice» ha valore legale purché si rispettino criteri di: **Affidabilità** e **Sicurezza** del Processo adottato e il contenuto venga reso **non modificabile** dopo l'apposizione della firma.\*

Infatti, la firma è tecnologicamente neutra: non si fa riferimento alla tecnologia utilizzata. Per esemplificare, si ritiene che in questa tipologia di firma rientrino le firme basate su:

- qualcosa che si **è** (firme biometriche, basate su caratteristiche fisiche/personali dell'individuo – impronte digitali, scansione della retina, riconoscimento vocale, ecc.);
- su qualcosa che si **ha**, (un dispositivo, un oggetto – token, smart card, ecc.);
- su qualcosa che si **conosce** (rientrano quelle tramite pin e password).

---

\* Art. 20 CAD

L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.

Giova precisare fin da subito che il nostro ordinamento giuridico prevede, per la validità e integrità della firma elettronica avanzata, ulteriori requisiti rispetto al Regolamento eIDAS. Per tale motivo è necessario distinguere se la predetta firma viene utilizzata in **EU** (e prenderà il nome «**Advanced Electronic Signature**») o in perimetro **nazionale** (e prenderà il nome «**Firma elettronica Avanzata**»).

Advanced electronic Signature: (art. 3 co. 11) una firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 26 eIDAS. (cfr. «è connessa unicamente al firmatario; è idonea a identificare il firmatario; è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati»).

Nella normativa nazionale la Firma elettronica Avanzata rappresenta una «semplificazione» della firma elettronica qualificata e deve soddisfare i requisiti stabiliti nel Titolo V del DPCM 22 febbraio 2013. Nello specifico, è una firma elettronica connessa unicamente al firmatario, tantoché deve essere idonea a consentirne l'identificazione.

Inoltre, i mezzi necessari a crearla, devono possedere un elevato grado di sicurezza affinché il firmatario possa utilizzarli sotto il suo esclusivo controllo, ed i dati sottoscritti devono essere collegati alla FEA, in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica. E' essenziale comprendere che la FEA non si «riduce» al prodotto che viene utilizzato (tablet, OTP, ecc..), ma può essere ritenuta come tale solo dal **PROCESSO** che viene adottato.

**Ha valore solo «tra le parti»**

La soluzione di FEA realizzata deve garantire:

- **l'identificazione del firmatario** del documento
- **L'esibizione al firmatario dell'informativa**
- **La firma del modulo di adesione al servizio**
  
- **la connessione univoca della firma al firmatario**
- **la connessione univoca della firma al documento sottoscritto**
- **il controllo esclusivo** del firmatario del sistema di generazione della firma
- la possibilità di **verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche** dopo l'apposizione della firma
- la possibilità per il firmatario di **ottenere evidenza di quanto sottoscritto**
- l'individuazione del soggetto di cui all'art. 55, comma 2, lettera a) (erogatore)
- **l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati**

Il nostro ordinamento giuridico per questa tipologia di firma ha individuato due soggetti:

a) Erogatore della Soluzione

b) Realizzatore della soluzione. (art. 55 DPCM 22 febbraio 2013)

Il primo è colui che eroga la firma al fine di utilizzarla nei rapporti intrattenuti con terzi.

Il soggetto realizzatore è, invece, colui che realizza soluzioni di firma a favore del soggetto erogatore.

# Firma Elettronica Qualificata 1/2

---

La Firma elettronica qualificata è definita dal Reg. eIDAS come «una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche». Tale tipologia di firma può essere **emessa solo da Prestatori di Servizi Fiduciari Qualificati accreditati presso AgID** e che rispettano i requisiti previsti dall'art. 24 eIDAS, in conformità all'art. 29 CAD.

Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata. *Per la firma elettronica Qualificata/Digitale è previsto, anche, l'inversione dell'onere dalla prova.*

Ulteriore distinzione è che le scritture private di cui all'art. 1350 c.c. (da 1 a 12) devono essere fatte, pena di nullità, con firma elettronica Qualificata/Digitale

---

## Art. 2702 c.c. Efficacia della scrittura privata

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta

L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale (o possesso di certificato di firma remota) si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria

---

## Art. 20 comma 1 ter CAD

L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale (o possesso di certificato di firma remota) **si presume riconducibile al titolare di firma elettronica**, salvo che questi dia prova contraria

---

## Art. 21 comma 2 bis CAD

Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale.

# Firma Elettronica Qualificata 2/2

---



Per favorirne la diffusione e la semplicità o l'efficacia di utilizzo si sono sviluppate diverse modalità di apposizione della firma elettronica qualificata, ad esempio la **firma remota** (nata per superare il problema dell'instabilità tecnologica nell'utilizzo tra PC, lettori di smart card e smart card) e la **firma automatica** (*es. fatturazione elettronica*).

Queste modalità di sottoscrizioni utilizzano, nella pressoché totalità dei casi, dei dispositivi denominati Hardware Security Module (HSM).

Risulta interessante notare che i dati forniti da AgID, relativi al mese di ottobre del 2021, dicono che i certificati digitali rilasciati per la firma remota sono circa l'82% del totale inoltre alla stessa data sono state generate oltre 3 miliardi e mezzo di firme digitali remote.

# Firma elettronica Digitale

---

La firma digitale, prevista solo dal nostro ordinamento nazionale, è un particolare tipo di firma elettronica qualificata.

La firma Digitale viene definita dal CAD all'art. 1 come « particolare tipo di Firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici»

È la realizzazione tecnologica basata su una coppia di chiavi crittografiche di tipo asimmetrico (una pubblica e l'altra privata, sotto il controllo esclusivo del sottoscrittore) della firma elettronica qualificata. Questa ha il più ampio spettro di utilizzo rispetto alle altre tipologie di sottoscrizioni informatiche. Può essere utilizzata in tutti gli scenari.

# La Scadenza della Firma

---

## La scadenza della firma non esiste!

- Scade il certificato qualificato utilizzato per la sottoscrizione.
- Il DPCM 22 febbraio 2013 stabilisce le regole tecniche per il valore delle firme elettroniche qualificate e digitali nel tempo (art.62).
- Le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile una marca temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato.

La **marcatatura temporale (time stamping)** garantisce data e ora certi per un documento informatico al momento della sua apposizione.

Il servizio di marcatatura temporale di un documento informatico, consiste nella generazione, da parte di una Autorità di Certificazione, di una firma digitale del documento (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore) cui è **associata l'informazione relativa ad una data e ad un'ora certa**.

Un file marcato temporalmente al suo interno contiene il documento del quale si è chiesta la validazione temporale la marca emessa dall' Ente Certificatore.

Caratteristiche fondamentali:

- mantiene la validità del documento oltre la validità del certificato (minimo 20 anni);
- prova l'esistenza di un documento ad un determinato istante.

Gli standard europei prevedono tre formati di firma identificati dagli acronimi **CAAdES**, **PAdES** e **XAdES**.

- La modalità **CAAdES** genera un file con estensione **.p7m** che racchiude sia la firma che il file firmato. Questo formato permette di firmare qualsiasi tipo di file, ma ha lo svantaggio di richiedere una applicazione specifica per generarlo e verificarlo.
- La modalità **PAdES** è un tipo di firma che viene inglobata all'interno di un file **.pdf** che mantiene quindi il proprio formato e la propria estensione **.pdf**. Il vantaggio di questo formato è che per leggerlo e verificarne la firma si può usare qualsiasi software di lettura pdf ma ha lo svantaggio di consentire la firma di soli file in formato PDF.
- La modalità **XAdES** genera un file con estensione **.xml** che racchiude sia la firma che il file firmato. Questo formato permette di firmare qualsiasi tipo di file anche se generalmente è utilizzato per firmare file XML.



**GDPR**

# Firme elettroniche - GDPR



**Titolare del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

**Responsabile del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

Servizio	Titolare	Responsabile
Firma elettronica Qualificata	Prestatore di Servizi Fiduciari	
Firma elettronica Avanzata	Erogatore della soluzione	Soggetto realizzatore
Advanced electronic Signature	Prestatore di Servizi Fiduciari	
Firma Digitale	Prestatore di Servizi Fiduciari	

# Grazie!

**Vito Contento**

Senior Sales Manager - Intesi Group

[vcontento@intesigroup.com](mailto:vcontento@intesigroup.com)

---

**IO** INTESI  
GROUP